

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/544

del 07/12/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1772

del 09/12/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
DALL'AGLIO N. 10/3, 2° P., INT. 4 - PREGRESSA DECADENZA
DALL'ASSEGNAZIONE - REVOCA

IL DIRIGENTE

premesso che con propria determinazione n. 1439 del 13/10 u.s. dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Dall'Aglio n. 10/3, 2° p., int. 4, a carico della relativa inquilina – le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - e rispettivo nucleo, in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di ospitalità temporanea a favore di un nipote; ospitalità che era stata dichiarata – nonché autorizzata (silenzio-assenso) - per la prima volta il 6 giugno 2014 e rinnovata per la seconda annualità il 26 giugno 2015 (con scadenza 5 giugno u.s.);

dato atto che il provvedimento di decadenza era stato preceduto da una nota di “avvio del procedimento” (prot. 190 del 16 giugno u.s.) con la quale si assegnava il termine di 30 gg. dal ricevimento per rinnovare la dichiarazione di ospitalità; che tale sollecito era rimasto inesitato per compiuta giacenza; che se ne era tentata la notifica tramite messo comunale; che, risultando vana anche questa, l'atto era stato depositato per un mese alla Casa comunale ai sensi degli artt. 139-140 c.p.c.;

dato atto che entro i 30 gg. dalla presunzione di notificazione l'inquilina non aveva dichiarato il rinnovo dell'ospitalità temporanea, né recandosi personalmente presso l'Uff. Casa, né con alcun altro mezzo, mentre permaneva la residenza anagrafica dell'ospite nella sua scheda di famiglia dell'Anagrafe della Popolazione Residente (cfr. regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP - delib. Cons. comun. n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D);

visto il ricorso in opposizione avverso la decadenza dall'assegnazione, presentato dall'inquilina il 1° dicembre u.s., nel quale la stessa espone di essersi dovuta trattenere in Marocco, proprio nel periodo in cui questo Uff. Casa tentava invano di sollecitarla a regolarizzare l'ospitalità, per assistere il padre gravemente ammalato;

considerato che la presenza anagrafica dell'ospite presso l'alloggio è stata rimossa il 25 novembre u.s., in quanto costui ha dichiarato un cambio di abitazione, presso un alloggio privato; che l'inquilina ha provveduto a rettificare la sua DSU/ISEE, eliminando una precedente omissione di rapporti finanziari; che la stessa ha prodotto un permesso di soggiorno dell'ospite, in corso di validità, documentandone così la regolarità sul territorio nazionale; ed infine, che ella ha provveduto a saldare le mensilità insolute per l'alloggio di ERP,

d e t e r m i n a

di revocare il proprio provvedimento n. 1439 del 13 ottobre u.s., di decadenza dell'inquilina dall'assegnazione dell'alloggio pubblico indicato in epigrafe, senza pregiudizio per gli effetti prodottisi *medio tempore*.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.